



COMUNE DI BRESCIA

Brescia, 7 gennaio 2014

Ai Responsabili dei Settori
e delle Unità di Staff

e p.c. Direttore Generale

Responsabile del Settore
Segreteria Generale e
Trasparenza

Responsabile del Settore
Informatica e Smart City

Oggetto: D.Lgs 33/2013 (c.d. "Decreto su obblighi di pubblicità e trasparenza"), artt. 26 e 27 Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Come dovrebbe essere a tutti noto, con l'entrata in vigore del D.Lgs 33 del 14/03/2013, la sezione Amministrazione Aperta prevista dall'art. 18 del D. L. 83/2012 è stata totalmente rivista. E' stato eliminato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi a corrispettivi e compensi riferiti ad appalti di lavori, forniture e servizi che sono gestiti con modalità diverse.

Per quanto riguarda, quindi, i dati relativi a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, vanno pubblicati secondo le norme che si allegano sub A:

- 1) Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per l'attribuzione (art 26);
- 2) Atti di concessione di importo superiore a mille euro. (art.26, comma 2);

La pubblicazione deve comprendere anche i seguenti dati, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art 27 commi 1 e 2):

- a. Nome dell'impresa o dell'ente e relativi dati fiscali o nome di altro soggetto beneficiario
- b. Importo del vantaggio economico corrisposto
- c. Norma o titolo a base dell'attribuzione (la determinazione)
- d. Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
- e. Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

f. Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto individuato (laddove esistente).

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Il comma 4 dell'art. 26 dispone inoltre che **non vadano pubblicati dati identificativi delle persone fisiche nel caso in cui da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.**

Per evitare la duplicazione delle operazioni volte a dare diffusione agli atti di concessione di contributi e simili, previste anche dal DPR 118/2000 (c.d. Albo dei Beneficiari), si ritiene di pubblicare nella stessa sezione anche i contributi di importo inferiore ai 1.000 euro, in modo tale che, a fine anno, le informazioni raccolte nella sezione possano costituire al tempo stesso il cosiddetto Albo dei Beneficiari.

Per la necessità di pubblicare in apposita sezione gli atti con i quali sono determinati criteri e modalità per l'attribuzione di contributi e sovvenzioni, è opportuno effettuare una ricognizione di tali atti e segnalarli al Settore Segreteria Generale e Trasparenza per valutare la loro pubblicazione nel testo integrale o in stralcio.

In base a quanto sopra è indispensabile seguire le indicazioni che seguono:

- 1) l'ufficio proponente il contributo, nella fase di proposta dell'atto della tipologia di cui sopra, individua i criteri/modalità sulla cui base potrà essere erogato il relativo contributo, agevolazione ecc, citandoli espressamente nell'atto stesso, avendo cura, dopo l'eventuale approvazione e prima dell'effettiva erogazione/agevolazione che tali criteri/modalità siano stati pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale, in caso contrario ne chiede la pubblicazione all'Ufficio Segreteria Generale;
- 2) nell'atto dovranno altresì essere obbligatoriamente inseriti i dati e le informazioni di cui al comma 2 dell'art 27 (dalla lettera a) alla lettera f) sopra indicati;
- 3) occorrerà altresì:
 - a) inserire l'atto nella procedura Iride Beneficiari come di consueto, in attesa di altro idoneo programma informatico;
 - b) trasmettere al Settore Segreteria generale e trasparenza (casella istituzionale) l'apposita scheda di cui al prospetto excell allegato. La trasmissione potrà avvenire anche cumulativamente per più contributi, dovrà riguardare l'atto

che determina il contributo nella sua totalità (es. la deliberazione di concessione, ma non la successiva determinazione con il saldo), dovrà avvenire necessariamente prima della liquidazione. Nel prospetto dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Nome dell'impresa o dell'ente e relativi dati fiscali o nome di altro soggetto beneficiario (per i casi per cui sarebbe possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati non deve essere inserito il nome ma solo i dati fiscali)
 - Importo del vantaggio economico
 - Norma o titolo a base dell'attribuzione (es. regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; estremi della deliberazione che ha definito criteri specifici, norme ecc.)
 - Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento (es. il responsabile del settore ...)
 - Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario (deve essere inserita la modalità specifica es. avviso pubblico, o, nel caso in cui vi sia totale coincidenza con le norme e i criteri di cui sopra, occorre riportare quanto già scritto nella colonna "norma o titolo")
 - Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto individuato (laddove esistente)
- c) verificare che nell'apposita sezione del sito sia stato inserito il riferimento al criterio che consente la concessione del contributo, dell'agevolazione;**
- d) attestazione all'ufficio ragioneria che si è proceduto all'adempimento preventivo ed obbligatorio di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013. Laddove il pagamento avvenga con disposizione di liquidazione l'attestazione è resa nella disposizione stessa. Si ricorda, per quanto concerne la liquidazione che risulta necessario ai fini fiscali segnalare se si tratta di contributi soggetti a ritenuta d'acconto o meno.**

Quanto sopra è valevole anche per le deliberazioni aventi ad oggetto la concessione di vantaggi, contributi e quant'altro. A ciò provvede il Dirigente che presenta la proposta.

Il Settore Segreteria generale e trasparenza resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale
Dott.ssa C. Barilla

All. A

Si riportano di seguito gli articoli di legge a cui fare riferimento.

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.